

**OGGETTO: SERVIZIO DI RECUPERO, CUSTODIA E ACQUISTO DEI VEICOLI OGGETTO DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO AMMINISTRATIVO, FERMO O CONFISCA AI SENSI DELL'ART. 214 BIS DEL D. LGS. 285/92 NELL'AMBITO PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA - CIG 8768638CFA.**

**PREMESSO CHE:**

- con decreto n. 39111 del 2 aprile 2021 veniva indetta procedura di gara, mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs. 50/2016, per l'affidamento triennale del servizio di recupero, custodia e acquisto dei veicoli oggetto dei provvedimenti di sequestro amministrativo, fermo o confisca ai sensi dell'art. 214 bis, D. Lgs. 285/92, per l'ambito provinciale di Reggio Calabria, da avviare attraverso l'utilizzazione di un Sistema telematico conforme all'art. 40 del D.lgs. 50/2016;
- l'importo posto a base d'asta veniva determinato per l'ammontare indicativo triennale di euro 526.460,00 (cinquecentoventiseiquattrocentsessanta/00) oltre IVA;
- veniva adottato come criterio di selezione quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 2, del D. Lgs. 50/2016 da valutarsi a cura di apposita Commissione di gara che sarà nominata con separato atto;
- le funzioni di R.U.P. ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs. nr. 50/2016, venivano affidate al dott. Salvatore GULLÌ, Dirigente del Servizio Amministrazione, Affari Generali e Attività Contrattuale della Prefettura U.T.G. di Reggio Calabria;
- veniva disposta la costituzione dell'Ufficio del Responsabile Unico del Procedimento all'interno del quale operano il referente addetto alla gestione veicoli della Direzione Regionale Calabria dell'Agenzia del Demanio Angelo IOPPOLO ed il Funzionario Economico Finanziario Pietro MALDONATO della Prefettura U.T.G. di Reggio Calabria;
- veniva individuato il Direttore dell'Esecuzione del Contratto nel Dirigente dell'Area III bis della Prefettura U.T.G. di Reggio Calabria.

**RILEVATO CHE:**

- in esito alle operazioni di gara, la Commissione preposta alla valutazione delle offerte – nominata con decreto n. 13164 del 24 giugno 2021, formulava la seguente graduatoria:
  - o AUTOPARCO DEL SOLE S.R.L. Punti 84;
  - o RTI AUTOCENTRO (AUTOCENTRO S.R.L., AUTOCENTRO DI PECORA PAOLO) Punti 72;
- con decreto n. 97786 del 25 agosto 2021 veniva disposta l'aggiudicazione del servizio nei confronti dell'AUTOPARCO DEL SOLE s.r.l., con sede in Via Vecchia Stazione n. 15, 89018 Villa San Giovanni (RC);
- con successivo decreto n. 139417 del 1° dicembre 2021 si procedeva alla revoca della suddetta aggiudicazione, in ragione dell'informazione antimafia interdittiva n. 130208 in data 10 novembre 2021 emessa, ai sensi degli artt. 84 e 91 del D. Lgs. n. 159/2011, nei confronti della stessa società "Autoparco del Sole s.r.l.";

- di conseguenza, con decreto n. 18378 dell'11 febbraio 2022 il servizio veniva aggiudicato alla seconda classificata, ovvero la RTI AUTOCENTRO (AUTOCENTRO S.R.L., AUTOCENTRO DI PECORA PAOLO) con sede in Via Nazionale n. 2, 87060 Crosia (CS);
- il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria - Sezione Staccata di Reggio Calabria, adito dall'AUTOPARCO DEL SOLE S.r.l., con ordinanza n. 00020/2022, pubblicata il 14/01/2022, accoglieva la domanda cautelare e, per l'effetto, sospendeva l'efficacia della predetta informazione antimafia interdittiva, nonché del provvedimento con il quale era stata revocata l'aggiudicazione della gara;
- di conseguenza, con decreto n. 37743 del 28 marzo 2022 si procedeva alla revoca dell'aggiudicazione del servizio nei confronti della RTI AUTOCENTRO (AUTOCENTRO S.R.L., AUTOCENTRO DI PECORA PAOLO);
- lo stesso T.A.R. di Reggio Calabria, con sentenza n. 00585/2022, pubblicata il 9 agosto 2022, annullava i predetti atti, impugnati dall'AUTOPARCO DEL SOLE s.r.l.;
- il Consiglio di Stato, con sentenza n. 08969/2022, pubblicata il 20 ottobre 2022, annullava la sentenza n. 00585/2022, del T.A.R. di Reggio Calabria.

#### **RILEVATO CHE:**

- il Consiglio di Stato, sul ricorso proposto dalla società Autocentro S.r.l., in proprio e quale mandataria del costituendo R.T.I. con Autocentro di Pecora Paolo, con sentenza n. 5231/2023 del 18 maggio 2023, pubblicata il 29 maggio 2023, ha accolto la domanda del ricorrente per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, sez. III, n. 08969/2022 e ha così disposto: *“accoglie la domanda della parte ricorrente per l'aggiudicazione definitiva del servizio ed il subentro nel contratto, con conseguente obbligo per l'Amministrazione di procedere, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione della presente decisione, alla stipula del contratto di appalto con l'odierna ricorrente, previa verifica dell'insussistenza a suo carico di ogni eventuale impedimento”*.

#### **CONSIDERATO CHE:**

di conseguenza, con decreto n. 73587 del 28 giugno 2023, è stato disposto:

- di prendere atto della sentenza del Consiglio di Stato n. 5231/2023 del 18 maggio 2023 e, per l'effetto, di aggiudicare il servizio in questione alla Società Autocentro S.r.l., quale mandataria del costituendo R.T.I. con Autocentro di Pecora Paolo;
- di dare atto che, conformemente a quanto disposto dal Consiglio di Stato, di procedere alla stipula del contratto di appalto con la predetta aggiudicataria, *“previa verifica dell'insussistenza a suo carico di ogni eventuale impedimento”*;
- in applicazione dell'art. 32, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016, che l'aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti, con riserva di revoca, ai sensi della normativa vigente, nel caso emergano, impedimenti a carico dell'aggiudicatario, ostativi alla sottoscrizione del contratto di appalto o dichiarazioni non veritiere anche con riferimento alla documentazione prescritta dall'art. 80, del citato D. Lgs 50/2016.

#### RILEVATO CHE:

- con decreto n. 89933 del 3 agosto 2021 è stata nominata la Commissione Tecnica Provinciale anche per lo svolgimento dell'attività di verifica dei requisiti oggettivi e tecnici dichiarati dai partecipanti per la gara di cui all'oggetto;
- in data **15 giugno 2023** la citata Commissione Tecnica Provinciale ha effettuato un sopralluogo presso il sito individuato dalla RTI AUTOCENTRO, a Gioia Tauro (RC), Zona Industriale Area Portuale, per accertare il possesso dei requisiti soggettivi, oggettivi e tecnici dichiarati dalla medesima R.T.I.;
- dal relativo verbale, n. 89933/2021/Area III del 15 giugno 2023 – il cui contenuto qui si intende integralmente richiamato – si evince che, in esito al sopralluogo, effettuato alla presenza della Sig.ra Giada PECORA, amministratore della società Autocentro s.r.l. in proprio e quale mandataria del costituendo RTI con Autocentro di Pecora Paolo, sono emerse criticità di rilievo, tali da condizionare l'esercizio dell'attività:
  - o la titolare della depositaria. *“in sede di sopralluogo ha ridimensionato la disponibilità, limitando l'area in soli 1000 mq, ossia con una capacità di contenimento di circa 50 veicoli e pertanto condizionando la verifica dei requisiti alla medesima area (circa 1000)”*;
  - o è stato rilevato che l'area *“ai fini dell'autorizzazione dell'esercizio dell'attività commerciale, è soggetta a preventiva autorizzazione, oltre che dal Comune di Gioia Tauro, anche dal CORAP, ex ASI, in quanto ricadente nell'area industriale”*;
  - o pertanto *“risulta carente di un atto autorizzativo, al posto del quale si riscontra un procedimento automatizzato (SCIA n. 218058 del 12 maggio 2021)”*;
  - o *“inoltre l'attività risulta carente della Certificazione AUA in quanto nessuna documentazione di richiesta risulta inoltrata al SUAP”*
  - o *“la documentazione presente agli atti dovrà essere integrata di relazione tecnica e relativa planimetria particolareggiata e quotata che tratti gli aspetti connessi all'antincendio”*;
- in data 25 luglio 2023 la Commissione Tecnica Provinciale ha effettuato un nuovo sopralluogo, in esito al quale è stato redatto il verbale n. 89933/2021/Area III, alla presenza del sig. Paolo PECORA, amministratore della società *“Autocentro di Paolo Pecora”* e mandante del costituito RTI con Autocentro s.r.l., assistito dal proprio legale, delegato dalla Signora Giada PECORA, amministratore della società Autocentro s.r.l. mandataria del citato costituito RTI;
- dal citato verbale – il cui contenuto qui si intende richiamato in ogni sua parte – emergono rilevanti criticità, al punto da indurre la Commissione a prendere atto *“della perdurante carenza delle autorizzazioni di cui sopra e, pertanto, [a rilevare] l'impossibilità di proseguire con le attività di verifica dei requisiti oggettivi e tecnici”*;
- in particolare:
  - o per gli aspetti antincendio, rilevanti in virtù di quanto previsto dal disciplinare di gara (parte IV, lettera a) punto 1), è stato rilevato: *“la*

- relazione tecnica presente agli atti del fascicolo fa riferimento a normativa antincendio abrogata; il parcheggio delle autovetture è stato previsto in planimetria, a meno di mt 1,5 dal confine di proprietà con altra ditta”;*
- *quanto all’autorizzazione da parte della CORAP- Consorzio Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive in liquidazione coatta amministrativa, “si prende atto che, come da nota prot. N. 77417 del 07.07.2023 del RUP, essendo l’attività all’interno degli agglomerati consortili sottoposta al Regolamento per la localizzazione delle attività produttive, è stata avviata dalla ditta Autocentro una nuova procedura tesa al rilascio della relativa autorizzazione in data 23.06.2023 prot. Informatico n. 4520, in risposta della quale, l’ente di riferimento, con nota 4647 del 29.06.2023, ha richiesto alla Ditta Autocentro S.R.L., l’esibizione della istanza attraverso l’utilizzo dell’allegato modello, indicando altresì la relativa documentazione da produrre. Al riguardo il legale della società ha prodotto l’istanza nei modi previsti dall’ente, in data 13.07.2023 ed è in attesa di definizione”;*
  - *quanto alla certificazione AUA, la Commissione Tecnica ha preso atto che “come da nota prot. N. 77417 del 07.07.2023 del RUP, non si rinviene la relativa autorizzazione, così come previsto dal D. Lvo n. 222 del 2016, punto 86, sezione Autorimessa (Allegato A), ove si chiarisce che **l’attività non può essere iniziata fino al rilascio dell’autorizzazione**. In particolare, la SCIA che ha per oggetto AUA – piazzale destinato all’autorimessa, traino e soccorso stradale e deposito veicoli, è stata protocollata dal Calabria SUAP del Comune di Gioia Tauro: tuttavia è necessario rilevare che è pervenuta al Comune di Gioia Tauro, con protocollo n.13313 del 16.05.2023, la nota del Commissario Straordinario del Governo della ZES Calabria, che ha rivendicato il trasferimento allo Sportello Unico digitale della ZES Calabria, della relativa pratica”. Di conseguenza il SUAP del Comune di Gioia Tauro, “emetterà il parere di competenza nella fase endoprocedimentale della conferenza di servizi, che verrà convocata da ZES”;*
  - *con nota n. 106994 del 29 settembre 2023 il Presidente della citata Commissione Tecnica Provinciale ha trasmesso il Verbale n. 106914 in data 29 settembre 2023 – il cui contenuto qui si intende integralmente richiamato – da cui si evincono gli esiti dell’attività di verifica dei requisiti oggettivi e tecnici dichiarati in sede di gara dal RTI Autocentro, e che così conclude:  
” La Commissione Tecnica Provinciale, pertanto, esprime parere negativo, non riscontrando l’idoneità tecnica per lo svolgimento del servizio di cui all’art. 214-bis, CdS, in capo al RTI AUTOCENTRO s.r.l.”;*

#### CONSIDERATO CHE:

- *l’art. 226, comma 2, D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 ha disposto che “le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 continuano ad applicarsi esclusivamente ai procedimenti in corso. A tal fine, per procedimenti in corso si intendono: a) le procedure e i contratti per i quali i bandi o avvisi con cui si indice la procedura di*



*scelta del contraente siano stati pubblicati prima della data in cui il codice acquista efficacia”;*

- l'art. 32, D.lgs. n. 50/2016 stabilisce al comma 6 che l'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta e, al comma 7, che l'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti;
- il successivo comma 8 dell'art. 32 stabilisce che la mancata stipulazione del contratto *“deve essere motivata con specifico riferimento all'interesse della stazione appaltante e a quello nazionale alla sollecita esecuzione del contratto”*
- nel caso di specie, all'esito di 3 diversi sopralluoghi, eseguiti tra giugno e settembre del corrente anno, è stata confermata l'inidoneità tecnica per lo svolgimento del servizio in parola;
- appare evidente che nel caso di specie l'inidoneità tecnica per lo svolgimento del servizio, riscontrata dalla citata Commissione Tecnica Provinciale e formalizzata nel verbale del 29 settembre 2023, rende impossibile il perseguimento dell'interesse di questa stazione appaltante, che si identifica appunto nello svolgimento del servizio in parola e nella regolare esecuzione del contratto, conformemente a quanto previsto dall'art. 32, commi 7 e 8, appena citati;
- d'altra parte, e in coerenza con detto assunto, lo stesso Consiglio di Stato, con la sentenza n. 08969/2022, pur avendo disposto l'*“obbligo per l'Amministrazione di procedere, [...], alla stipula del contratto di appalto”*, ha specificato che detta stipula doveva avvenire *“previa verifica dell'insussistenza [...] di ogni eventuale impedimento”*;
- si può pertanto ritenere che l'insussistenza dell'idoneità tecnica, attestata dalla Commissione Tecnica Provinciale, integri i presupposti per soprassedere dalla stipula del contratto, che si porrebbe in contraddizione sia rispetto a quanto previsto dalle norme innanzi citate, sia rispetto a quanto disposto – in coerenza col quadro normativo in esame – dallo stesso Consiglio di Stato ed infine con il pubblico interesse sotteso alla procedura in esame, che le Amministrazioni sono chiamate a perseguire;

## DECRETA

- di prendere atto del contenuto del Verbale della Commissione Tecnica Provinciale n. 106914 datato 29 settembre 2023, dell'attività di verifica dei requisiti oggettivi e tecnici dichiarati in sede di gara dal RTI Autocentro, il quale Verbale così conclude:” **La Commissione Tecnica Provinciale, pertanto, esprime parere negativo, non riscontrando l'idoneità tecnica per lo svolgimento del servizio di cui all'art. 214-bis, CdS, in capo al RTI AUTOCENTRO s.r.l.**”;
- per l'effetto, poiché la *“verifica dell'insussistenza [...] di ogni eventuale impedimento”* ha sortito i risultati meglio specificati in parte motiva, di revocare il decreto n. 73587 del 28 giugno 2023 con cui è stata disposta l'aggiudicazione del servizio in parola a favore del **RTI AUTOCENTRO (AUTOCENTRO S.R.L., AUTOCENTRO DI PECORA PAOLO)**.

Il presente atto sarà pubblicato sui siti istituzionali della Prefettura - UTG di Reggio

Calabria e dell'Agencia del Demanio;

Avverso il presente provvedimento, ai sensi degli artt. 119 e ss. del D. Lgs. n. 104 del 2010, è ammesso ricorso al TAR di Reggio Calabria, entro il termine di 30 giorni dalla comunicazione del presente atto.

IL PREFETTO

(Mariani)

(firmato digitalmente)

AGENZIA DEL DEMANIO

IL DIRETTORE

(Vannini)

(firmato digitalmente)